



**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**  
**SEZIONE XI CIVILE**

Nella persona del Giudice Monocratico

Paolo Viarengo

ha pronunciato la seguente

**Ordinanza**

nella causa, n. 1006/2016 R.G., promossa dal signor \_\_\_\_\_ nato in Burkina Faso il giorno \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Alessandra Ballerini del foro di Genova.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente, cittadino del Burkina Faso, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 12.11.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286. Il ricorrente chiede il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o umanitaria. All'udienza del 20.6.2016, è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *"il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato"*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *"che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può*



*affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico".* Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012. Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale. Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*. L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza



indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione. Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda” e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Venendo al caso di specie, la commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, sottolineando come il racconto del richiedente “appare del tutto inverosimile” e come lo stesso



incurra “in nette contraddizioni” e quindi considerando che “non sono emersi elementi tali da far ritenere che il richiedente, in caso di rientro nel suo paese di origine, potrebbe subire conseguenze pregiudizievoli per la sua persona”.

Anche questo giudice deve ritenere che il racconto del richiedente, come risulta dal verbale in data 5.11.2015, possa far sollevare ragionevoli dubbi, ma deve aggiungere che alla luce di quanto successivamente dichiarato alla predetta udienza, si possa concludere che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, considerate anche le sue condizioni personali, per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato è parso ancora molto sofferente ed in difficili condizioni psicologiche, stato d'altra parte confermato anche dalle certificazioni mediche depositate alla stessa udienza, ed altresì sincero ed attendibile nella ricostruzione della sua vicenda personale, d'altra parte le sue più recenti dichiarazioni devono ritenersi plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre. Il ricorrente, in questo senso, ha infatti spiegato di essere stato costretto a lasciare il suo paese a seguito del suo coinvolgimento nelle operazioni militari e nelle rivolte avvenute nel suo paese nel marzo ed aprile 2011, con un suo ferimento, arresto, conseguente fuga e latitanza rispetto alle ricerche dei militari e dell'autorità governativa, con conseguente pericolo di suo arresto e persecuzione in caso di rientro. Si può dunque concludere che il richiedente sia credibile e che le sue dichiarazioni siano plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza con la situazione del paese di origine, in particolare con la certezza che per la situazione dello stesso paese, il ricorrente non potrebbe ricevere alcuna apprezzabile protezione o tutela rispetto al far valere le sue ragioni. Il Burkina Faso era al momento della fuga del ricorrente ed è tuttora in una situazione socio politica di assoluta emergenza; da ultimo, nel settembre scorso è avvenuto l'ennesimo colpo di stato, l'ottavo negli ultimi anni, con violenti scontri tra Guardia Presidenziale ed esercito, con vere e proprie rivolte popolari, con diffuse sparatorie ed uccisioni indiscriminate di civili, con impossibilità per una, comunque difficilmente individuabile, autorità statale a garantire il rispetto della legalità e nel gennaio scorso si è riscontrato un grave attentato terroristico. Dalle notizie diffuse su diversi siti internet, anche di livello istituzionale, emerge tale indiscutibile quadro di generale allarme e di conseguenza di impossibilità ad ottenere una minima tutela.

Stabilita la credibilità del richiedente, non ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. I fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ma piuttosto il rischio, in caso di rientro, di un danno grave ed individuale alla vita del ricorrente. Si devono quindi ritenere sussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria. In questo senso, secondo i principi generali già precisati nella premessa di questo provvedimento, si ritiene sussistente il rischio effettivo di subire un grave



danno, in una situazione in cui gli organi dello stato di provenienza non possono fornire al ricorrente una idonea protezione.

D'altra parte si deve sottolineare come il ricorrente non abbia più alcun valido punto di riferimento familiare nel suo paese di origine, i genitori sono morti, e come il ricorrente abbia dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale, come emerge dai documenti prodotti in udienza, lo stesso ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato, impegnandosi fin da subito in corsi scolastici e professionali, in particolare corsi di italiano, di scuola media e di formazione come elettricista ed è in attesa di iniziare un tirocinio; si è fattivamente impegnato in attività di volontariato nella pulizia e manutenzione delle aree verdi del municipio Levante di Genova, distinguendosi in queste attività per impegno, disponibilità, affidabilità e capacità organizzative. Lo stesso ha potuto usufruire anche del supporto medico necessario per i suoi problemi di salute.

Per questi motivi, la domanda di protezione sussidiaria deve essere accolta e ciò assorbe e rende influente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione umanitaria formulata in via subordinata.

Per quanto riguarda le spese, per la natura dell'oggetto del procedimento, per la rilevanza, ai fini della decisione, della documentazione depositata in udienza e considerato che l'amministrazione non si è costituita in giudizio, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

Riconosce in capo a . nato in Burkina Faso il giorno la protezione sussidiaria.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Genova, il 22.6.2016.

IL GIUDICE  
Paolo Viarengo

